



Comune di Tavagnacco

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PRESENZA DEI CANI SULLE AREE DI USO PUBBLICO NONCHE' ALL'INTERNO DI AREE PRIVATE.

Approvato con deliberazione C.C. n. 67 del 04.12.2006

**f.to IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Domenico Degano)**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento detta norme finalizzate a disciplinare in modo specifico la detenzione dei cani sul territorio comunale di Tavagnacco al fine di tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica, il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio comunale e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

ART. 2 - DISPOSIZIONE GENERALE

2.1 I cani possono circolare nelle aree pubbliche e/o di uso pubblico o private, ma di uso comune, solo se accompagnati e nel rispetto delle disposizioni elencate nei punti successivi e comunque non in quelle segnalate con divieto.

2.2 I detentori o proprietari dei cani hanno l'obbligo di adottare tutte le precauzioni del caso al fine di evitare la fuga e il libero vagare dei cani di proprietà o comunque detenuti.

ART. 3 - RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

Sulle aree pubbliche e/o di uso pubblico o private, ma di uso comune, gli accompagnatori sono tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo corretto smaltimento;
- b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori possibilmente di materiale plastico impermeabile, che devono avere immediatamente disponibili al seguito;
- c) ad avere al seguito il raccoglitore delle deiezioni solide.

Chiunque viola le disposizioni previste alla lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 oltre all'obbligo di asportare le deiezioni solide precipitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Chiunque viola le disposizioni previste alle lettere b) e c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Sono esclusi dall'osservanza delle prescrizioni del presente articolo i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

ART. 4 - MUSERUOLE E GUINZAGLI

4.1 Sulle aree pubbliche e/o di uso pubblico o private, ma di uso comune, gli accompagnatori sono tenuti:

- a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio;
- b) ad avere i cani, limitatamente a quelli di grossa taglia e delle razze di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, in ogni caso in cui la presenza di persone e le circostanze lo richiedano, in particolare all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

4.2 Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non potrà avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

4.3 I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o di uso comune da una persona che deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale e quindi in grado di controllarne i gesti istintivi.

Chiunque viola le disposizioni previste all'art. 4.1 lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Chiunque viola le disposizioni previste all'art. 4.1 lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Chiunque viola le disposizioni previste agli artt. 4.2 e 4.3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Sono esclusi dall'osservanza delle prescrizioni del presente articolo i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

ART. 5 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE

5.1 E' vietato l'accesso nelle aree verdi destinate a giardini e/o parchi pubblici individuati da apposita ordinanza comunale. L'Amministrazione potrà comunque individuare, con apposito provvedimento, idonee aree verdi dove gli animali possono accedere liberamente.

5.2 Ai cani appartenenti alle razze, o incroci con queste, individuate con ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 213 del 10 settembre 2004, e sue successive modificazioni, integrazioni o proroghe, è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio, anche l'apposita museruola.

Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali al seguito di persone non vedenti o portatori di handicap.

Chiunque viola la disposizione prevista agli artt. 5.1 e 5.2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

ART. 6 - TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

E' fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

ART. 7 - DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI

7.1 E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.

7.2 E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto. La cuccia dovrà essere di dimensioni adeguate alla mole dell'animale, possibilmente di legno con tetto impermeabilizzato e con idonea apertura per l'ingresso orientata verso Sud e sollevata da terra. La cuccia non deve essere umida né posta in luoghi soggetti ad allagamenti o correnti d'aria ovvero in ambienti che possano risultare nocivi alla salute dell'animale. Per le cucce poste all'aperto in ogni caso, al di sopra di esse, dovrà disporsi adeguata tettoia tale da proteggere il ricovero dell'azione diretta degli agenti atmosferici; la tettoia dovrà avere una superficie minima pari a sette volte quella del tetto della cuccia e un'altezza minima da terra pari a due volte quella della cuccia.

7.3 I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.

7.4 La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

7.5 L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata all'animale, con un minimo di otto volte la lunghezza del cane, oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

7.6 Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.

- 7.7 In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
- 7.8 All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
- 7.9 E' fatto obbligo ai possessori di cani di impedire che gli stessi, con il loro continuo abbaiare, guaire, ululare o latrare, siano di disturbo al vicinato.
- Chiunque viola le disposizioni previste agli artt. 7.1, 7.2, 7.6 e 7.8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
- Chiunque viola le disposizioni previste agli artt. 7.3, 7.4, 7.5 e 7.7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita e specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
- Chiunque viola la disposizione prevista al comma 7.9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 facendo salva l'eventuale applicazione dell'articolo 659 del Codice Penale. In caso di reiterazione della violazione, e più precisamente quando, senza distinzione temporale rispetto alla prima commissione della violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della disposizione di cui al comma 7.9, il Responsabile del Servizio Anagrafe Canina può ordinare con apposita e specifica ordinanza l'allontanamento dell'animale, il cui trasferimento coattivo è effettuato presso il canile intercomunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore del cane.

ART. 8 - PARTICOLARI SITUAZIONI

- E' vietato trasportare, o fare stazionare, i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli esposti al sole.
- Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00, facendo salva l'eventuale applicazione delle relative norme penali.

ART. 9 - ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

- 9.1 I cani tenuti dal proprietario o da altro accompagnatore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 9.2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Tavagnacco, salvo quelli per cui è previsto il divieto in osservanza di norme esistenti.
- 9.2 I proprietari, od accompagnatori a qualsiasi titolo, che conducono i cani negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola, qualora prevista, avendo cura che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
- 9.3 I cani che siano condotti al guinzaglio non saranno ammessi negli esercizi commerciali in cui si vendono prodotti ortofrutticoli, carni e prodotti della pesca.
- 9.4 E' concessa la facoltà di non ammettere cani all'interno del proprio esercizio.
- 9.5 Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con scritto e disegno.

ART. 10 - TUTELE DELL'AGGRESSIVITÀ ESALTATA DEI CANI

- 10.1 Chiunque posseda o detenga cani appartenenti alle razze, o incroci con queste, individuate con ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 213 del 10 settembre 2004, e sue successive modificazioni, integrazioni o proroghe, ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.
- 10.2 E' vietato acquistare, possedere o detenere cani appartenenti alle razze di cui al comma 1 del presente articolo, o incroci con queste:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n° 189;
- e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

I divieti di cui al comma 10.2 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Chiunque viola la disposizione prevista al comma 10.1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Chiunque viola la disposizione prevista al comma 10.2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'art. 10), il Responsabile del Servizio Anagrafe Canina dispone, quale sanzione accessoria, l'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dell'art. 10), il Responsabile del Servizio Anagrafe Canina dispone, quale sanzione accessoria, l'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando il cane non venga ritirato da persona a cui non è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

ART. 11 - AGGRESSIVITÀ NON CONTROLLATA

E' considerato "cane con aggressività non controllata" l'animale che, non provocato, minaccia di ledere o lede l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

Il Comune di Tavagnacco, il Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e gli altri organi competenti in materia vigilano al fine di individuare la presenza di cani con aggressività non controllata.

In presenza di denunce di cani morsicatori, vengono individuati i seguenti percorsi mirati:

- a) il Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari rileva con il proprietario il rischio potenziale del cane. Nel caso di rischio elevato, in cui non è garantita una sicurezza sufficiente per tutelare l'incolumità fisica delle persone o degli altri animali, comprovato dalla tipologia della situazione in cui è svolta l'aggressione o della gravità delle lesioni provocate, tenuto conto delle caratteristiche del cane e delle modalità di custodia, il Servizio Veterinario propone al Sindaco l'adozione di una ordinanza per stabilire un percorso di recupero dell'animale. Nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell'animale di applicare quanto previsto dal provvedimento sindacale, il Sindaco può disporre la confisca del cane e il divieto al proprietario di detenere cani;
- b) secondo la gravità del rischio rilevato ed il grado di disponibilità e di collaborazione del proprietario, tale percorso può prevedere un corso di educazione comportamentale del cane, condotto in stretta collaborazione con il proprietario, e valutazione finale dei risultati da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari; in alternativa, può essere disposto l'allontanamento temporaneo del cane presso una struttura che garantisca una detenzione ed una terapia comportamentale adeguata. In ultima analisi può trovare applicazione quanto previsto dalla L.R n. 39/1990;
- c) le spese per le attività di recupero sopradescritte dovranno essere assunte dal proprietario del cane.

ART. 12 - NORMATIVA DI RINVIO

In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella Legge 24 novembre 1981, n° 689, nonché quelle del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Rimane salvo quanto previsto dalla Legge 14 agosto 1991, n° 281, dalla Legge Regionale n. 39/1990, dal Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10.9.2004, dal codice civile e da quello penale.

ART. 13 - NORME TRANSITORIE

Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto all'art. 7), entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, fatto salvo altro e diverso termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi motivati.

In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo coloro che risultano, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, non compresi tra le razze di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10.09.2004, debbono tenere il cane alla catena; quest'ultima dovrà avere i requisiti di cui all'art. 7).

ART. 14 – VIGILANZA

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale e al Servizio Anagrafe Canina.

ART. 15 – ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia tutte le disposizioni adottate con il Regolamento di Polizia Urbana e con le diverse ordinanze sindacali in materia, incompatibili o che contrastano o che sono riprese con il presente atto.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.